

## Contributo di Confindustria a seguito dell'OH del 2.11.2020

### *E-COMMERCE: EASY FREE-BACK, FOCUS SULLE PMI*

ADM ha ritenuto di procedere nella direzione di semplificazioni per le reintroduzioni in franchigia, riconoscendo l'estensione di tali semplificazioni alle PMI, come da Nota Prot.386291/RU del 31.10.2020. Confindustria, al riguardo, fornisce il seguente contributo.

- **Autorizzazioni/Controlli:** ad oggi, la procedura di reintroduzione in franchigia prevede un'articolata serie di operazioni per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli.

Il maggior valore aggiunto garantito dalle semplificazioni proposte da ADM in merito alla procedura di reintroduzione in franchigia consiste non solo nel procedimento autorizzativo in sé (ossia nella riduzione ad un'unica autorizzazione per più operazioni di reintroduzione), ma anche nell'effettivo **passaggio da controlli in linea a controlli a posteriori** rispetto al momento di arrivo delle merci rese.

Si ritiene che possa essere di significativo vantaggio in termini di semplificazioni e senza particolari rischi dal punto di vista doganale e fiscale, che **i controlli siano limitati ai soli controlli a posteriori**, dando concretezza alle semplificazioni previste.

- **Beneficio per le transazioni B2B:** l'apertura della semplificazione al mercato B2B è molto positiva.

Le semplificazioni di che trattasi dovrebbero, però, essere estese a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che essi gestiscano un servizio di vendita di tipo tradizionale o su piattaforma informatica/marketplace.

Si ritiene che sia sufficiente che gli operatori rispondano a tutti i requisiti previsti dalla Nota, **senza tener conto delle modalità secondo le quali si svolge la loro attività commerciale.**

Circa la tracciabilità, al di fuori del caso dell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali attraverso **la messa a disposizione dell'autorità doganale di un accesso privilegiato** (*traccia di audit*, che rimane la soluzione più auspicabile purché opportunamente circoscritta), si potrebbe **offrire la possibilità di inserire nell'attuale casella 31 o 44 del DAU** (in export) **gli elementi di identificazione delle merci** in modo tale da consentirne la tracciabilità immediata: ad es., numeri di serie, caratteristiche specifiche univoche delle merci etc.

Il sistema informatico doganale, nella sua attuale configurazione, consente, inoltre, adeguati livelli di tracciabilità attraverso il *fascicolo elettronico (FE)*, evitando l'invio di documenti per via telematica.

- **Limite fissato a n. 50 operazioni:** ad oggi è previsto un limite di n. 50 operazioni di reintroduzione in franchigia.

Si ritiene opportuno consentire a tutte le imprese di poter accedere a tale semplificazione, **abbattendo il numero delle operazioni**, in quanto esso può variare notevolmente in base al settore in cui si opera (è risaputo che nel tessile ed abbigliamento il numero delle operazioni è maggiore rispetto ad altri, come ad es., il settore metalmeccanico).

- **Sdoganamento presso “luogo approvato”:** si valuta molto positivamente l'indicazione in Nota relativa alla procedura per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”.

Si tratta di un'indicazione di grande utilità, dato anche il fatto che tale procedura è sempre più adottata anche dalle PMI stesse.

Sarebbe opportuno chiarire se la semplificazione prevista possa essere richiesta anche da un intermediario presso il suo luogo approvato.

In ultima analisi, si ritiene che l'orientamento di ADM al fine di rendere più fluide le operazioni di restituzione delle merci possa contribuire concretamente ad una semplificazione sostanzialmente priva di rischi nei processi di sdoganamento, purché **essa possa essere estesa**, pur nell'adozione delle opportune cautele già evidenziate nella Nota Prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020, **a tutte le PMI, senza ulteriori discriminazioni procedurali o legate all'utilizzo di specifiche piattaforme.**